

N.° 2380.



## VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

È approvato il Capitolato d'oneri annesso alla presente legge, di cui fa parte integrante.

### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad intraprendere i lavori del traforo delle Alpi fra Bardonnèche e Modane, e quando questi siano sufficientemente inoltrati potrà pure, previo un nuovo stanziamento di fondi nel bilancio dello Stato, eseguire il tronco di ferrovia che partendo dalla Stazione di Susa mette a Modane, il tutto a norma del progetto tecnico degli Ingegneri Ranco, Grattoni, Sommeiller e Grandis in data del 13 maggio 1856 e 5 maggio 1857.

I lavori potranno essere eseguiti ad economia in tutte quelle parti che si darebbero difficilmente ad appalto.

### Art. 3.

La relativa spesa calcolata provvisoriamente a lire *quarantun milione quattrocento mila* verrà di mano in mano stanziata nei bilanci dello Stato in proporzione dell'avanzamento dell'opera, e viene sin d'ora aperto al Ministero dei Lavori Pubblici un credito di lire *otto milioni* da iscriversi in apposita categoria intitolata - *Traforo delle Alpi* - e da ripartirsi nei seguenti esercizi:

Esercizio 1857.....L. 1,000,000

Id. 1858.....L.3,500,000

Id. 1859.....L.3,500,000

Verranno a tempo debito iscritti nel bilancio attivo dello Stato i *venti milioni* di lire che la Compagnia della ferrovia *Vittorio Emanuele* deve versare all'Erario a termine dell'art. 16 del Capitolato annesso alla presente legge.

Art. 4.

La Compagnia per ogni e qualsiasi sua obbligazione tanto verso il Governo quanto verso i terzi avrà di pien diritto domicilio eletto a senso dell'art. 75 del Codice civile presso la Delegazione speciale e permanente di cui all'art. 108 del Capitolato.

Art. 5.

Tutti gli atti e contratti fatti e da farsi dalla Compagnia *Vittorio Emanuele*, sia pella sua fusione colla Società della ferrovia di Novara, che per l'eventuale sua fusione con altre Società concessionarie di ferrovie di diramazione o promulgazione di quella *Vittorio Emanuele*, saranno esenti dal dritto d'insinuazione, e soggetti al solo dritto fisso di sei franchi.

Art. 6.

È rinnovata l'offerta del concorso di *dieci milioni* di lire secondo le condizioni prescritte dalla legge 5 giugno 1853 pel caso in cui entro tutto l'anno corrente venga costituita una Compagnia pella costruzione della ferrovia contemplata in detta legge.

Art. 7.

Fermo l'obbligo che dall'atto di concessione sarà imposto alla Compagnia di cominciare i lavori della strada ferrata ad un'epoca determinata, essa dovrà nel tempo stesso dar opera alla costruzione di una casa carrettiera ordinaria che, mettendo in comunicazione le altre vie ordinarie, e quando che sia i tronchi di strada ferrata che andranno costruendosi al di qua e al di là del Luckmanier, si abbia nel più breve tempo possibile una comunicazione carreggiabile non interrotta da Genova al lago di Costanza.

Per concorrere nelle spese di questa primordiale opera il Governo è autorizzato a destinavi uno dei dieci milioni assegnati coll'articolo precedente.

Art. 8.

Ogni anno verrà reso conto al Parlamento dello stato di avanzamento dei lavori prescritti colla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino li quindici agosto 1857.

VITTORIO EMANUELE

(*Luogo del Sigillo*).

V.° Il Guardasilli

DE FORESTA.

PALEOCAPA.

C. CAVOUR.

# CAHIER DES CHARGES

[*omissis*]